

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 27 GIUGNO 1879

rendite di questo genere di prestazione, ed anche di non compromettere l'interesse dello Stato, perchè lo Stato è grandemente compromesso, essendosi sostituito alle corporazioni religiose, a tanti enti, al Demanio, ecc.

E siccome queste modifiche da quattro anni si sono progettate, due volte con disegni di legge di iniziativa parlamentare, tre volte con disegni di legge ministeriali, che poi hanno avuto tanti e tanti incidenti da non vedere ancora la fine, per modo che si può dire che queste modifiche subiscono le medesime fasi della strada ferrata da Benevento a Campobasso, che non vede mai la fine (*Ilarità*); così la Commissione ha creduto di finirla, e di proporre alla Camera la legge come era stata rimandata dal Senato. E diffatti s'immagini per poco che noi facessimo la più lieve modifica, si correrebbe il rischio che la proroga accordata a termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873 verrebbe a scadere; la Camera sta per prorogarsi, e se non si fosse in tempo di votare un'altra legge di proroga (mi perdoni la frase) potremmo essere colpevoli di un assassinio legislativo... (*Oh! oh! — Movimenti*)

PRESIDENTE. Moderi la frase.

MASCILLI, *relatore*. Perdoni, onorevole presidente; quando dico che potrebbe avvenire tale un fatto che noi ci potremmo rendere colpevoli, senza volerlo, di un assassinio legislativo, non offendo nessuno.

PRESIDENTE. Ma la parola è troppo vivace.

MASCILLI, *relatore*. Scusi, la ragione si è questa. (*Rumori*) Vorrei che l'onorevole guardasigilli mi sentisse.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Bella pregiudiziale che facciamo!

MASCILLI, *relatore*. Questo io diceva per le conseguenze che ne verrebbero; ed invero non si possono far le commutazioni colla legge 8 giugno, come sta, perchè tanto il Governo che i due rami del Parlamento ne hanno riconosciuto i difetti. Se queste modifiche non fossero ora convertite in legge e scadesse il termine, si avrebbe un male irrimediabile perchè subentrerebbero i diritti dei terzi.

(*Interruzione dell'onorevole Brunetti.*)

PRESIDENTE. Non interrompano. Prosegua, onorevole relatore.

MASCILLI, *relatore*. Mi ha interrotto, l'onorevole Brunetti, ed osserva che la legge 8 giugno non è sospesa. Ora precisamente per questo io diceva che colla legge come sta non si possono far commutazioni, perchè tanto il Governo quanto i due rami del Parlamento ne hanno riconosciuto gl'inconvenienti che sono tali, che non può essere eseguita, ed intanto stanno per scadere i termini. L'onorevole Brunetti

vorrebbe fare le commutazioni con la legge del 1873 senza le modifiche, ovvero far decadere gl'interessati dai loro diritti.

Ritornando alla quistione pregiudiziale io dico che se l'onorevole Brunetti fosse venuto alla Camera e si fosse opposto alle modificazioni fatte dal Senato, crederei ammissibile la discussione ch'egli ha fatto, od almeno avrebbe dovuto dimostrare che le modificazioni fatte dal Senato, modificazioni che egli accetta, e che noi pure accettiamo, possono portare qualche perturbazione all'articolo 4, ma una volta ch'egli stesso conviene che le modificazioni fatte dal Senato nulla hanno che fare colla modificazione dell' articolo 4, a me pare che se non legalmente almeno logicamente è già legge, perchè ha subito la votazione del Senato e quella della Camera e quindi non dovrebbe essere più discussa.

Per queste ragioni credo che non si dovrebbe andare più innanzi e si dovrebbero approvare le conclusioni della Commissione. Se poi si crede d'entrare nel merito (*No! no!*) sono dispostissimo a farlo.

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Ero ben lungi dal sospettare che l'innocuo emendamento da me proposto all'articolo 4 della legge sulle decime ex-feudali, accettato benevolmente dalla Camera e dal Senato, recasse in seno la folgorante possa di Giove e mi esponesse agli assalti titanici dell'onorevole Brunetti: tanto più che il fulmine a ciel sereno che ruppegli l'alto sonno nella testa, se ben si attende, fu scagliato da altre mani e da ben lunga data.

Infatti le prime tracce si riscontrano nell'articolo 1 del decreto del 20 giugno 1808, ove si legge: « in mancanza di dati sicuri da ottenere questo coacervo la riduzione (*delle decime*) sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e legale. »

Dunque l'emendamento da me proposto trae sua origine dal decreto, che fissò i criteri e i modi onde eseguire la conversione delle decime feudali, ordinata con la legge del 1806; e venne tolto di peso dall'articolo 2 del progetto senatorio, discusso nella Sessione del 1867, a relazione di quell'eminente magistrato e giureconsulto dottissimo che è l'onorevole senatore Miraglia.

Se la Camera, guardando all'origine del mio emendamento e alle ragioni giuridiche con le quali fu propugnato nell'altro ramo del Parlamento, consenti ad adottarlo, spero che non vorrà, a così breve distanza, cangiar proposta, comunque non le facesse ostacolo la quistione pregiudiziale, inopportuna sollevata. Che anzi io stesso avrei di buon grado acconsentito alla proposta dell'onorevole Brunetti, se le ragioni da lui splendidamente